

DETERMINA 2441 DEL 28/05/2026

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI CAMPI DI PADEL PRESSO L'AREA ESTERNA DEL "PALAZZETTO LE GRAZIE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ INTEREDIL DI RUGGERI PIER LUIGI & C. S.N.C. PER LA "POSA DI DUE CAMPI DI PADEL", ATTIVITÀ RIENTRANTE NELLA CATEGORIA OS24 (CUP I32H23000890004 – CIG B94307E0AF – PBM 7183 – FASCICOLO 2023/6.4/119)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 6379 del 15 dicembre 2025 e successivo contratto, P.G. n. 25939 del 20/01/2026, si è proceduto ad affidare i lavori di realizzazione dei campi di padel presso l'area esterna del "Palazzetto Le Grazie" al CONSORZIO STABILE EUROPEO S.C. A R.L., con sede in San Martino Buon Albergo (VR), per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 1,09%, di euro 142.653,39 oltre I.V.A.;

- in sede di affidamento, l'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023, come previsto nella predetta determina n. 6379/2025, *"i lavori di cui alla categoria OS24 nella misura del 49%"*;

Considerato che:

- con domanda del 16 aprile 2026, prot. n. 146489, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare alla società INTEREDIL DI RUGGERI PIER LUIGI & C. S.N.C., con sede in Calcinate (BG), la "posa di due campi di padel", attività rientrante nella categoria OS24, per l'importo complessivo di euro 6.000,00 oltre I.V.A., trasmettendo allo scopo la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte in atti all'ufficio, previste dalla normativa vigente;

- ai sensi dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori di cui alla categoria OS24 possono essere subappaltati al 50%;

Considerato, altresì, che la richiesta in oggetto rientra nei limiti indicati dall'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto;

Dato atto che:

- sono state espletate le verifiche di legge e che per la società subappaltatrice non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023;
- dalla consultazione on line sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della società INTEREDIL DI RUGGERI PIER LUIGI & C. S.N.C.;
- la predetta società, non essendo in possesso della SOA, ha dimostrato il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo trasmettendo la documentazione prevista dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- dal Durc on line della INTEREDIL DI RUGGERI PIER LUIGI & C. S.N.C., prot. INAIL n. 52649816, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 31 maggio 2026;
- il subappaltatore ha dimostrato di essere in possesso della "patente a punti" nei cantieri (n. PAC-CA-751-FE), trasmettendo la relativa ricevuta rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008, a far data dal 22 ottobre 2024;

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1. di autorizzare l'appaltatore, nell'ambito dei lavori in oggetto e per le ragioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023, ad affidare in subappalto alla società INTEREDIL DI RUGGERI PIER LUIGI & C. S.N.C., con sede in Calcinate (BG), la "posa di due campi di padel", attività rientrante nella categoria OS24, per l'importo complessivo di euro 6.000,00 oltre I.V.A.;
2. di stabilire che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dall'art. 119 del suddetto decreto legislativo, dalle ulteriori normative vigenti in materia, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto; in particolare, il subappaltatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal Patto di integrità del Comune di Verona ed altresì ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Verona con deliberazione della Giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore, nonché al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza, per tutti i successivi

adempimenti e controlli di legge;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed, altresì, di disporre che venga pubblicato nell'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
ALBERTO RANCAN